



TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ E RECUPERO DEL MINORE DEVIANTE

Sintesi della conferenza di giovedì 18 dicembre

Relatori: Dr. **Nicola Iavagnilio**, direttore del Centro di Prima Accoglienza di Torino presso il Centro di Giustizia Minorile; Prof.ssa **Lorena Milani**, associato di Teoria e Progettazione Educativa presso l'Università degli Studi di Torino; Cons. **Ennio Tomaselli**, giudice anziano per le indagini preliminari presso il Tribunale dei Minorenni di Torino.

La professoressa Lorena Milani ha dapprima evidenziato l'esigenza di un **incontro tra educatori e mondo della giustizia** al fine di condividere le reciproche conoscenze e fornire una risposta maggiormente efficace ai problemi che si presentano in campo minorile.

La giustizia deve essere intesa nell'ottica di una promozione dei **diritti dei minorenni**, che quando compiono atti trasgressivi, non lo fanno, nella maggior parte dei casi, in modo intenzionale, ma semplicemente perché non si rappresentano alcuna valida alternativa. L'incontro tra minore e giustizia, che avviene attraverso una sanzione, può costituire di per se una ferita. Ma cosa si intende propriamente per **giustizia**? Se nel settore penale essa potrebbe essere intesa come una forma di pagamento di un conto aperto con la società, in quello minorile è **la società stessa che deve restituire al minore ciò che non gli è stato fornito in precedenza**.

La devianza è un fenomeno intrinseco all'uomo, e nasce quando l'individuo non ha più speranze e prospettive concrete. Ma quando un disagio conduce ad una certa condotta trasgressiva, è sempre possibile operare una trasformazione e trasformare la devianza da negativa in positiva.

Se negli anni '60/'70 dominava una interpretazione causale lineare del rapporto esistente fra comportamenti devianti e struttura sociale, oggi si assiste ad un totale oscuramento delle colpe della società e del mondo adulto, incapace di rapportarsi all'adolescenza, vista come problema e non come risorsa. **L'adolescenza è l'età dell'orientamento e del progetto**; i ragazzi sono "difficili" ma hanno comunque esigenze ed interessi che variano da soggetto a soggetto, pur mantenendo una matrice comune.

Il mondo dei minori richiede, nell'ottica prima ricordata di un'adolescenza come età della costruzione, una sua "lettura" meno *adultocentrica*, una maggior presenza "profetica" della figura dell'educatore incentrata cioè sulla **visione del minore come soggetto del "futuro"**, oltre ad un incremento dell'importanza dell'orientamento per costruire una base a livello pedagogico ed educativo e ad una maggior considerazione dell'esistenza di diverse adolescenze e diversi adolescenti determinati da differenti contesti culturali.

Nell'ambito educativo si parla raramente di "**resilienza**", intesa come capacità di resistere alle difficoltà della vita in maniera costruttiva; questa capacità, che assegna un ruolo decisivo al *soggetto*, deve essere sempre più promossa.

Il dottor Ennio Tomaselli, ha posto l'attenzione sulla scommessa futura della giustizia penale minorile: un contemperamento, nel processo penale, tra sanzione e tutela del minore, che sembrano essere tra loro in contraddizione.

In giudizio non si parte da un *discrimen* tra normalità e devianza: **i minori sono sostanzialmente tutti “normali”**. E' possibile che un ragazzo, ad esempio frequentando una discoteca, si renda conto del business derivante dallo spaccio di sostanze stupefacenti e che ciò lo spinga ad iniziare un'attività delinquenziale di questo tipo; qualora egli venga scoperto e portato davanti al Tribunale per i minorenni, sarà nodale stabilire quali motivazioni lo hanno spinto ad agire in quella direzione. In questi casi il giudice cerca di instaurare un dialogo con il minore al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato la condotta illecita e se ci sia la possibilità di scommettere sul soggetto o meno; a volte il semplice processo serve come forte deterrente.

Al minore vengono offerte delle alternative, tra cui la più importante è costituita dalla sospensione del processo con “**messa alla prova**”; in base a questo strumento il processo non si conclude con un perdono giudiziale, ma si mette il minorenne, appunto, in prova, vale a dire che nel periodo di sospensione, egli deve adempiere ad alcune prescrizioni ed obblighi che vengono stabiliti caso per caso. Il minore viene seguito attraverso i servizi sociali ed al termine del periodo di sospensione viene svolta una valutazione approfondita al fine di riscontrare eventuali cambiamenti. Qualora la prova fallisse, si ricorre all'*extrema ratio* della sanzione.

Il dottor Nicola Iavagnilio ha ripercorso la **storia e le funzioni** dei servizi della giustizia minorile, affermando che essi hanno il fondamentale scopo di attuare le decisioni del Tribunale per i minorenni, che è stato istituito nel 1934 e dal quale è scaturita una nuova “cultura del minore”.

La normativa in questo settore è sicuramente d'avanguardia, soprattutto dopo l'intervento di Ravelli nel 1956 che dette un orientamento democratico alla giustizia minorile italiana. Il legislatore del '34 aveva intuito che doveva essere creato un qualcosa di specifico e specializzato per i minorenni, stabilendo che ogni minore dovesse avere una posizione nella società e che avesse un diritto a riprendere il suo posto nel caso di una interruzione del suo percorso “civile”.

Nella Costituzione Italiana (articoli. 3, 27, 31) sono racchiusi i principi fondamentali che regolano l'azione dei Tribunali Minorili; ogni Stato deve adottare tutte le misure necessarie per assicurarsi un futuro, puntando l'attenzione sui giovani. L'Italia ha sottoscritto numerose convenzioni internazionali per garantire a tutti i giovani, italiani e non, la protezione dei loro diritti.

Da un punto di vista strutturale il **Centro per la giustizia minorile** è dotato di vari servizi:

1. **Centro di Prima Accoglienza**: ha la funzione di accogliere il minore in seguito al suo impatto con la legge penale, mentre in precedenza veniva direttamente destinato al carcere, esperienza che spesso provocava un trauma ineliminabile. I servizi di polizia hanno sicuramente migliorato il loro approccio con il minore nelle fasi del suo arresto, adottando le modalità meno traumatiche possibili. Il Centro di prima accoglienza ha l'intento di evitare che il minore si convinca di essere un delinquente.
2. **Istituto Penale per i minorenni** (Carcere Minorile): ogni normativa sui minori non menziona mai il termine “Carcere Minorile” e ciò per evitare di porre l'accento sull'aspetto retributivo, punitivo, mettendo in risalto invece il profilo educativo. Anche nel caso di una risposta dell'ordinamento dura e severa, questa dovrà essere sempre finalizzata all'educazione del minore. In esso si eseguono le condanne di privazione della libertà: è **più difficile educare in assenza di libertà** perché ciò rappresenta una contraddizione, ma in alcuni gravi casi occorre trovare un contemperamento tra opposte esigenze.
3. **Ufficio del servizio sociale per il minorenne**: attraverso la struttura del servizio sociale presente sul territorio in cui il minore viene reinserito, è possibile monitorare il suo percorso, facendo da trait d'union tra il giudice minorile e i servizi sociali. Questo istituto è stato creato sulla base del decreto n. 616/77, che prevede che gli interventi educativi e di assistenza debbano essere affidati alle strutture presenti nel luogo in cui si trova il minore da educare, evitando così traumatiche “deportazioni”

DIBATTITO

Il dibattito ha fatto il punto sulla situazione della giustizia minorile evidenziando come oggi la tendenza a voler **punire il minore** che trasgredisce la legge sta prendendo il sopravvento sulle teorie di **reinserimento sociale** proposte dagli operatori del diritto. Piuttosto che investire sul giovane deviante, attraverso la *messa alla prova*, si mette l'accento sulla necessità di punirlo, senza valutare a fondo il rischio di emarginarlo dalla società. Un sintomo di questo orientamento è dato dalla riforma scolastica, in cui si tende ad inasprire la sanzione disciplinare (voto di condotta); ciò rispecchia l'opinione oggi diffusa nella società, che tende ad irrigidire la repressione dei minori che delinquono, dimostrando così che i valori fondanti della giustizia minorile non rassicurano il grande pubblico. La situazione di **ostilità** nei confronti dei giovani delinquenti si appunta soprattutto sui ragazzi extracomunitari, la cui educazione viene vista solo come un costo; alcuni, pertanto, ritengono che sia più conveniente procedere ad espulsioni.

Il giudice, sulla base di disposizioni legislative, nel caso del minore italiano, tenta con *la messa alla prova* di reinserire il giovane in quella stessa società in cui vive, impegnandolo in lavori socialmente utili, mettendolo così a contatto con la sofferenza da cui fugge, e costringendolo a riflettere; mentre nel caso del ragazzo straniero, il giudice cerca invece di proporre alcuni progetti alternativi, in base ai quali egli possa rimanere comunque “sotto tutela”, in quanto la liberazione immediata potrebbe comportare un peggioramento della sua situazione.

Importante l'esperimento della **mediazione**, che è compresa nella messa in prova; in questo ambito viene spiegato al minore, in modo maggiormente efficace, l'entità del danno che egli ha provocato alla parte lesa, attraverso la semplice presenza, con effetto inibitorio, del danneggiato. Purtroppo è anche vero che nel 70-80% delle cause la parte offesa non si presenta, probabilmente perché convinta dell'inutilità del giudizio.

Una fondamentale azione che i giudici minorili tentano di esercitare è quella di parlare con i ragazzi a scuola o nei pubblici dibattiti al fine di sensibilizzarli, di far capire loro che non è poi una situazione così tanto remota la possibilità, in caso si commettano reati, di essere scoperti e avere problemi, anche gravi, con la giustizia. Purtroppo questo accade di rado visto il carico di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori della giustizia minorile. In tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta operano nove giudici togati, sia per il civile che per il penale, affrontando anche questioni piuttosto spinose.

Oggi è in atto una **riforma** che tende ad escludere alcuni reati, tra i più gravi, dalla messa in prova (tendenza alla repressione), a ridurre la diminuzione di pena (attenuante) per “minore età” mantenendo elevata il *quantum* della sanzione, a modificare la composizione del collegio giudicante per l'udienza preliminare da tre membri a solo due (un giudice togato ed uno onorario), per cui in caso di disaccordo prevale l'opinione del giudice togato. Ma la possibilità, ventilata nella riforma, di **abolire il Tribunale per i minorenni**, è stata oggetto nella Camera dei Deputati di una pregiudiziale di incostituzionalità, mentre la riforma del numero dei membri giudicanti è parsa indirettamente incostituzionale per effetto dell'ordinanza n.330/ '03 della Corte Costituzionale, che riconosce che le esigenze di tutela del minore risultano ampiamente soddisfatte dalla composizione attuale (tre membri) e dall'organizzazione del processo.

Questo il messaggio conclusivo: se la collettività intende essere protetta, deve **investire sempre più sulla tutela del minore**, piuttosto che optare per l'emarginazione di chi sbaglia o per politiche meramente repressive.

A cura di Francesco Malvicini